

---

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

---

Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito "**Condizioni Generali**"), in mancanza di diverso espresso accordo scritto fra le Parti, disciplinano ogni rapporto di fornitura di beni (di seguito "**Beni**") e/o servizi (di seguito, "**Servizi**") (di seguito congiuntamente "**Fornitura**") oggetto dell'ordine di acquisto (di seguito "**Ordine**", unitamente alle Condizioni Generali, il "**Contratto**") intercorrente fra TAS S.p.A., con sede legale in 20135 – Milano, Serviliano Lattuada n. 25, codice fiscale e partita IVA 10929260965 (di seguito "**TAS**") e colui nei cui confronti è stato emesso l'Ordine (di seguito "**Fornitore**").

### 1. OGGETTO E ALLEGATI

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano la fornitura di Beni e/o Servizi che, in tutto o in parte, potrebbero essere destinati alla "**Clientela TAS**" (da intendersi come le entità finanziarie e i soggetti del settore finanziario clienti di TAS, soggetti agli obblighi previsti dalla normativa sulla resilienza operativa digitale). Pertanto, il Fornitore prende atto che la Fornitura potrebbe essere qualificata come servizio TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti (**FOI**) ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario ("**DORA**") e accetta che la stessa sia soggetta a tale disciplina.
- 1.2. Il Fornitore prende atto e accetta che i Beni e/o i Servizi oggetto del presente Contratto potranno essere utilizzati e fruiti, oltre che da TAS, anche da altre società controllanti, controllate o collegate a TAS ai sensi dell'art. 2359 c.c. (di seguito, le "**Società del Gruppo**"). La presente pattuizione è da intendersi quale stipulazione a favore di terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 del Codice Civile. Pertanto, tutti i diritti, le garanzie, gli obblighi di servizio (inclusi gli SLA) e le tutele previste dal Contratto a favore di TAS si intenderanno estesi anche a ciascuna Società del Gruppo che dovesse usufruire della Fornitura. TAS rimarrà l'unica controparte contrattuale del

Fornitore per tutti gli aspetti gestionali, amministrativi e di pagamento, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Resta inteso che il Fornitore sarà direttamente responsabile nei confronti della Società del Gruppo utilizzatrice per qualsiasi danno derivante da inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.

- 1.3. In caso di conflitto tra le clausole contenute nell'Ordine e quelle contenute nelle presenti Condizioni Generali, saranno queste ultime a prevalere, salvo che non sia espressamente previsto altrimenti nell'Allegato stesso ovvero, eventualmente, dall'Ordine. Le presenti Condizioni Generali prevarranno altresì su eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore, anche se non espressamente contestate da TAS.
- 1.4. I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
  - (a) Offerta del Fornitore con la descrizione del servizio e le specifiche del Fornitore, eventuali misure di *business continuity e disaster recovery* (se applicabili);
  - (b) Allegato A – SLA e Penali [*da definire in fase di ingaggio*];
  - (c) Allegato B – Politiche sulla sicurezza dei dati e delle informazioni;
  - (d) Allegato C – Strategia di Uscita (Exit Plan);
  - (e) Allegato D – Elenco dei Subfornitori Autorizzati;
  - (f) Allegato E – Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali (DPA) ai sensi dell'art. 28 GDPR.
  - (g) Allegato F - Informativa Privacy
  - (h) Allegato G - Regolamento per l'Utenza

### 2. OBBLIGHI DEL FORNITORE

- 2.1. Il Fornitore si obbliga a rispettare ogni legge e regolamento applicabile alla Fornitura e a sostenere ogni costo necessario al fine di conformarsi alla legge applicabile.
- 2.2. Il Fornitore dichiara di disporre di organizzazione tecnica e capacità finanziaria necessari a garantire, con assunzione dei rischi e delle

relative responsabilità a proprio esclusivo carico, la perfetta realizzazione della Fornitura.

- 2.3. Il Fornitore dichiara di possedere tutte le licenze e autorizzazioni richieste ai sensi di leggi e regolamenti applicabili in relazione all'esecuzione delle proprie obbligazioni e si obbliga ad ottenere, a propria cura e spese, quelle che dovessero divenire necessarie a fronte di sopravvenute norme di legge.
- 2.4. Il Fornitore garantisce che la Fornitura sarà effettuata a perfetta regola d'arte, secondo i più elevati standard di settore, conformemente alle norme di legge e alle specifiche tecniche indicate nell'Ordine.
- 2.5. Il Fornitore dichiara e garantisce di aver adottato misure adeguate alla gestione dei rischi di cybersicurezza derivanti dai propri fornitori.
- 2.6. Il Fornitore garantisce, altresì, che qualora la Fornitura abbia ad oggetto Beni, questi saranno privi di vizi e/o difetti e presta garanzia di buon funzionamento dei Beni.
- 2.7. Il Fornitore garantisce che, per tutta la durata del Contratto, la Fornitura (ivi inclusi i Beni, i Servizi e le relative modalità di erogazione) sarà e rimarrà pienamente conforme a qualsiasi normativa, regolamento, provvedimento di autorità (incluse quelle di vigilanza del settore finanziario), standard tecnico o linea guida applicabile, sia nazionale che sovranazionale ("**Normativa Applicabile**"). Il Fornitore si impegna a monitorare costantemente l'evoluzione della Normativa Applicabile e ad implementare, a propria esclusiva cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per TAS, ogni modifica, aggiornamento o adeguamento necessario ai Beni e/o Servizi per assicurarne la continua conformità. Il Fornitore dovrà informare tempestivamente TAS di qualsiasi nuova normativa o requisito che possa avere un impatto, anche potenziale, sulla Fornitura, illustrando le misure che intende adottare e le relative tempistiche di implementazione. Qualora il Fornitore non sia in grado di garantire tale adeguamento, o qualora l'adeguamento proposto alteri in modo sostanziale le caratteristiche o le funzionalità della Fornitura,

TAS avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'articolo 13, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla mancata conformità.

- 2.8. Fermo quanto previsto al punto 2.7 che precede, il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'esecuzione del Contratto, rispetterà tutte le normative applicabili in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche e commerciali, incluse, ove applicabili, quelle dell'Unione Europea, dei relativi Stati Membri, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e delle Nazioni Unite (di seguito, congiuntamente, le "**Normative Sanzionatorie**"). Il Fornitore dichiara e garantisce che né esso, né i propri amministratori, dirigenti, dipendenti, affiliati, subfornitori o agenti coinvolti nell'esecuzione del Contratto: a) sono inclusi in liste di soggetti sanzionati ai sensi delle Normative Sanzionatorie applicabili, né sono di proprietà o controllati, anche indirettamente, da soggetti inclusi in tali liste; b) hanno sede, sono costituiti o risiedono in Paesi o territori soggetti a embargo totale ai sensi delle Normative Sanzionatorie applicabili. Il Fornitore si impegna a non: (a) fornire beni, software, tecnologie o servizi in violazione delle Normative Sanzionatorie applicabili o a porre in essere condotte volte ad eludere tali Normative; (b) approvvigionarsi di beni, componenti, software o servizi da soggetti che operino in violazione delle Normative Sanzionatorie; (c) avvalersi di subfornitori in violazione della presente clausola. Il Fornitore si impegna a informare tempestivamente per iscritto TAS qualora venga a conoscenza di qualsiasi violazione, effettiva o potenziale, della presente clausola ovvero qualora una delle dichiarazioni sopra rese non sia più veritiera o corretta nel corso della durata del Contratto. Il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta di TAS, tutte le informazioni e la documentazione ragionevolmente necessarie a verificare il rispetto delle Normative Sanzionatorie applicabili. La violazione della presente clausola costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà TAS a sospendere i pagamenti nonché l'esecuzione del Contratto e/o a risolverlo con

effetto immediato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e ogni altro rimedio previsto dalla legge o dal Contratto. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne TAS da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sanzione, penale, costo o spesa derivante da o connessa alla violazione della presente clausola.

### 3. GARANZIE SULLA FORNITURA

- 3.1. Ferme restando le garanzie generali di cui all'articolo 2, il Fornitore presta le seguenti garanzie specifiche per la Fornitura di Beni e/o Servizi non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5.
- 3.2. Garanzia sui Beni. Il Fornitore garantisce che i Beni forniti sono: (i) conformi alle specifiche tecniche indicate nell'Ordine e a tutta la documentazione pertinente; (ii) privi di qualsiasi vizio o difetto di progettazione, materiale e fabbricazione; (iii) idonei all'uso per cui sono destinati e garantiscono il buon funzionamento.
- 3.3. La garanzia ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di accettazione dei Beni da parte di TAS.
- 3.4. TAS dovrà denunciare per iscritto al Fornitore l'esistenza di vizi o difetti entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla loro scoperta, fornendo una descrizione dettagliata del problema riscontrato. A seguito della denuncia, il Fornitore si impegna, a propria cura e spese (inclusi costi di manodopera, trasporto e materiali), e a scelta insindacabile di TAS, a: (i) riparare il Bene difettoso presso la sede di TAS o altra sede indicata, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della denuncia; oppure (ii) sostituire integralmente il Bene difettoso con un prodotto nuovo e identico o con caratteristiche equivalenti o superiori, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della denuncia.
- 3.5. Il Fornitore rimane pienamente responsabile per l'operato di eventuali terzi di cui si avvalga per l'adempimento degli obblighi di garanzia.
- 3.6. Qualora il Fornitore non provveda alla riparazione o sostituzione nei termini sopra indicati, o qualora l'intervento risulti inefficace,

TAS avrà il diritto, a sua scelta, di: (i) richiedere una congrua riduzione del corrispettivo; oppure (ii) risolvere il Contratto relativamente alla Fornitura difettosa, con diritto alla restituzione di quanto già pagato per tale Fornitura, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni subiti. Il Bene riparato o sostituito in garanzia sarà coperto da una nuova e piena garanzia di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della nuova accettazione.

- 3.7. Garanzia sui Servizi. Il Fornitore garantisce che i Servizi saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza professionale, in conformità a quanto previsto nell'Ordine, negli eventuali Allegati (incluso l'Allegato A - SLA e Penali) e secondo i più elevati standard qualitativi del settore di riferimento.
- 3.8. Qualora i Servizi, o parte di essi, risultino non conformi, viziati o eseguiti in violazione degli obblighi contrattuali, TAS dovrà comunicare per iscritto la non conformità al Fornitore. A seguito di tale comunicazione, il Fornitore si impegna a rieseguire, a proprie esclusive spese e senza alcun costo aggiuntivo per TAS, la prestazione non conforme entro il termine perentorio indicato da TAS nella comunicazione di contestazione. Qualora la riesecuzione non sia possibile, o non venga effettuata a regola d'arte entro il termine assegnato, TAS avrà diritto, a sua scelta, di: (i) ottenere una congrua riduzione del corrispettivo pattuito per i Servizi; oppure (ii) risolvere il Contratto, con diritto alla restituzione di quanto già versato per i Servizi non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che i rimedi qui previsti si aggiungono e non sostituiscono l'applicazione delle penali eventualmente previste nell'Allegato A (SLA e Penali).

### 4. PENALI

- 4.1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, in caso di ritardo nell'adempimento o di inadempimento di una o più obbligazioni previste dal Contratto, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale a favore di TAS, secondo quanto specificato nell'Allegato A (SLA e Penali). Resta inteso che le penali di cui al

presente articolo non costituiscono l'unico rimedio, lasciando impregiudicata la possibilità per TAS di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.

4.2. Le penali potranno essere applicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:

- (a) il ritardo nella consegna dei Beni o nell'attivazione dei Servizi rispetto alle scadenze pattuite;
- (b) il mancato rispetto dei livelli di servizio definiti nell'apposito allegato;
- (c) la violazione di specifici obblighi di sicurezza, riservatezza o conformità normativa.

4.3. L'importo delle penali sarà addebitato da TAS al Fornitore mediante l'emissione di una nota di addebito. TAS avrà il diritto di compensare l'importo delle penali maturate con qualsiasi somma dovuta al Fornitore a qualsiasi titolo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7.4.

4.4. Il pagamento della penale non esonera il Fornitore dall'obbligo di adempiere alla prestazione per la quale la penale è stata applicata, né preclude a TAS il diritto di avvalersi degli altri rimedi previsti dalla legge o dal Contratto, inclusa la risoluzione ai sensi dell'articolo 13.

## 5. CONSEGNA, TRASPORTO E ACCETTAZIONE

5.1. Salvo diverso accordo scritto, i corrispettivi indicati nell'Ordine si intendono come onnicomprensivi per la consegna dei Beni presso il luogo specificato da TAS ("**Luogo di Consegna**"). Tutti i costi relativi a trasporto, imballaggio, assicurazione, dazi doganali, tasse e qualsiasi altro onere relativo alla spedizione e alla consegna sono a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

5.2. In espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1510, comma 2, del Codice Civile, la proprietà e il rischio di perdita o danneggiamento dei Beni rimarranno in capo al Fornitore fino al momento della positiva ispezione e successiva accettazione scritta dei Beni da parte di TAS presso il Luogo di Consegna. Per le forniture internazionali, il Fornitore agisce quale importatore ed

esportatore ufficiale ed è responsabile per l'espletamento di tutte le formalità doganali e il pagamento dei relativi oneri.

5.3. Qualora i Beni vengano smarriti o risultino danneggiati, in tutto o in parte, durante il trasporto, il Fornitore si impegna a provvedere, a proprie totali cure e spese, alla loro sostituzione con beni nuovi, identici e conformi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla relativa notifica scritta da parte di TAS. Nessun costo aggiuntivo potrà essere addebitato a TAS per tale sostituzione.

5.4. I termini di consegna indicati nell'Ordine sono da considerarsi essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del Codice Civile. Il mancato rispetto del termine essenziale di consegna, anche parziale, darà a TAS la facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto all'applicazione delle penali previste e al risarcimento di ogni maggior danno.

## 6. PERSONALE

6.1. Il Fornitore si impegna ad avvalersi per l'esecuzione della Fornitura di personale ad esso legato da regolare rapporto di lavoro e/o collaborazione, adeguato numericamente e professionalmente ed idoneo, per qualità e competenze allo svolgimento delle mansioni ad esso affidate ("**Personale**").

6.2. Il Personale opererà sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore, a questi rispondendo direttamente, con totale estraneità di TAS dai relativi rapporti, gestione e sistemazione logistica.

6.3. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi imposti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico gli oneri relativi. Il Fornitore si impegna altresì ad applicare verso il proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili.

6.4. Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio Personale tutte le

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché le eventuali direttive interne di TAS applicabili ai locali o alle attività svolte presso le sue sedi. Il Fornitore è l'unico ed esclusivo responsabile della sicurezza del proprio Personale, inclusa la fornitura e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la formazione, l'informazione, l'addestramento e la sorveglianza sanitaria. Il Fornitore si impegna a gestire autonomamente e a proprio esclusivo carico tutti gli adempimenti e i costi relativi alla salute e sicurezza del lavoro, inclusa la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, se del caso, la cooperazione alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, qualora le attività siano svolte presso le sedi di TAS o vi siano rischi da interferenza. La violazione degli obblighi previsti dal presente paragrafo costituirà grave inadempimento contrattuale.

- 6.5. Il Fornitore si impegna a non utilizzare in maniera impropria i sistemi ed i servizi informatici eventualmente messi a sua disposizione da TAS nonché a rispettare, ed a far sì che i propri dipendenti rispettino, ogni disposizione interna di TAS inerente all'uso di Internet e del servizio di posta elettronica. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne TAS da qualsiasi costo, onere, spesa (incluse le spese legali), pretesa, azione, sanzione e/o eventuale danno a persone o cose di TAS e/o di terzi, derivanti da violazioni delle proprie obbligazioni ai sensi del presente art. 4.

## 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 7.1. Le Parti riconoscono e accettano che, nell'ambito dell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore potrà trattare dati personali per conto di TAS, agendo in qualità di "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 4, n. 8, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), mentre TAS agirà in qualità di "Titolare del trattamento".
- 7.2. Il trattamento dei dati personali da parte del Fornitore è disciplinato in dettaglio dalla Nomina

a Responsabile del Trattamento dei dati personali (DPA) allegato al presente Contratto (Allegato E), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## 8. GESTIONE DEI RISCHI E RESILIENZA OPERATIVA DIGITALE

- 8.1. Qualora la Fornitura abbia ad oggetto servizi TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) a supporto di funzioni essenziali o importanti della Clientela TAS, ai sensi del Regolamento DORA, il Fornitore si impegna a rispettare, in aggiunta a quanto previsto nel resto del Contratto, le seguenti disposizioni:

a) Descrizione e Livelli di Servizio: Il Contratto dovrà contenere una descrizione completa e chiara dei servizi TIC forniti, delle funzionalità e delle eventuali condizioni per il loro utilizzo, nonché l'indicazione delle località in cui si esercitano tali funzioni e deve aver luogo il trattamento dei dati. Dovranno essere definiti precisi obiettivi quantitativi e qualitativi per i livelli di servizio (SLA), meglio dettagliati nell'Allegato A, in modo da consentire un monitoraggio efficace da parte di TAS e l'applicazione di azioni correttive in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio. Il Fornitore si impegna a fornire reportistica periodica che evidenzia: i livelli conseguiti, gli scostamenti e le relative cause, le azioni correttive intraprese e le eventuali penali maturate. TAS si riserva il diritto di richiedere la revisione e l'aggiornamento degli SLA in caso di variazioni significative nell'organizzazione di business del Fornitore, innovazioni tecnologiche o in occasione di ogni rinnovo contrattuale; tali revisioni saranno concordate in buona fede tra le Parti. Il rispetto degli SLA costituisce obbligazione essenziale del Fornitore. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il mancato rispetto degli SLA nei termini e secondo le soglie di tolleranza eventualmente previste nell'Allegato A, qualora si verifichi in modo grave o reiterato e non sia sanato entro il termine ragionevole indicato da TAS mediante comunicazione scritta, costituirà causa di risoluzione di diritto del Contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto di TAS al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

b) Assistenza e Gestione Incidenti: Il Fornitore si impegna a prestare a TAS o all'Entità finanziaria, cui i servizi ICT sono destinati, l'assistenza necessaria per la gestione degli incidenti ICT e di sicurezza sui Servizi ICT oggetto del Contratto. Il Fornitore adotta a tal fine procedure formalizzate per la gestione degli stessi, restando inteso che TAS non dovrà corrispondere alcun importo aggiuntivo rispetto ai corrispettivi pattuiti con il Contratto per l'assistenza prestata dal Fornitore ai sensi del presente articolo.

c) Obblighi di Segnalazione: Il Fornitore, si impegna ad informare TAS tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dal suo/loro verificarsi, su qualsiasi fatto, evento, sviluppo, ostacolo, o su ogni seria difficoltà di qualsivoglia tipo (incidente, anomalia, forza maggiore) che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di svolgere efficacemente i Servizi ICT oggetto del Contratto e di eseguire le relative attività in conformità alla Normativa applicabile, in modo efficiente ed efficace e nel pieno rispetto dei livelli di servizio concordati.

Fatto salvo quanto precede, il Fornitore si impegna ad informare TAS tempestivamente, e comunque non oltre quattro (4) ore lavorative dal suo verificarsi, di qualsiasi evento classificabile come "grave incidente" ai sensi della Normativa applicabile.

d) Diritti di Accesso, Ispezione e Audit: TAS, un soggetto terzo da essa designato o l'autorità competente, avranno diritti incondizionati di accesso, ispezione e audit nei confronti del Fornitore per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali e normativi. Il Fornitore si impegna a cooperare pienamente e senza riserve durante tali attività, fornendo pieno accesso ai locali, sistemi, reti, informazioni, dati e personale. L'audit potrà essere effettuato in qualsiasi momento durante il normale orario di lavoro, anche senza preavviso. Parimenti, nessun preavviso potrà essere frapposto rispetto a eventuali richieste ispettive/di accesso/di audit da parte delle competenti Autorità di Vigilanza, enti governativi o amministrativi, ovvero Autorità preposte al rispetto dei propri obblighi nei confronti dell'Entità finanziaria da parte di TAS.

TAS potrà avvalersi anche di verifiche congiunte con altri clienti del fornitore o di certificazioni di terzi. Qualora le operazioni dovessero pregiudicare i diritti di altri clienti del Fornitore, la Parti concorderanno livelli di garanzia alternativi che consentano comunque l'esecuzione della verifica.

e) Sicurezza e Piani di Emergenza: Il Fornitore garantisce di attuare e testare piani operativi d'emergenza e di disporre di misure, strumenti e politiche per la sicurezza delle TIC che assicurino un adeguato livello di sicurezza, in linea con il quadro normativo di TAS. Il Fornitore metterà a disposizione di TAS i risultati dei test effettuati. Qualora TAS rinvenga carenze, il Fornitore si impegna a modificarli nei tempi convenuti. In conformità all'art. 26 del Regolamento DORA, il Fornitore si impegna a partecipare e cooperare pienamente ai test di penetrazione basati sulle minacce (TLPT) svolti da TAS o da terzi autorizzati. La partecipazione sarà soggetta a un preavviso scritto e, ove necessario, le Parti potranno concordare la partecipazione a TLPT aggregati (pooled testing) sotto la direzione di un'entità finanziaria designata.

f) Strategie di Uscita: In caso di cessazione del rapporto contrattuale per qualsiasi causa, il Fornitore si impegna a garantire la continuità dei Servizi e il trasferimento assistito dei dati e delle attività al fine di consentire a TAS di migrare verso un altro fornitore o a soluzioni interne. A tal fine, su richiesta di TAS, e comunque come parte integrante dell'avvio dei Servizi, il Fornitore collaborerà alla definizione di un dettagliato "Piano di Uscita" (Exit Plan). Tale piano, conforme alla strategia di uscita del cliente come previsto dal Regolamento (UE) 2023/2854, specificherà le procedure tecniche e organizzative, le tempistiche, i ruoli, le responsabilità e i formati dei dati per garantire il trasferimento assistito e sicuro di tutti i dati, le applicazioni e le attività di TAS verso un altro fornitore o verso soluzioni interne. Il Fornitore si impegna a fornire piena collaborazione e assistenza durante il periodo di transizione, garantendo il trasferimento ordinato e sicuro dei dati e dei servizi, nonché la reversibilità necessaria per consentire a TAS di

rimuovere le proprie risorse dall'ambiente del Fornitore senza interruzioni operative. Salvo diversi obblighi di legge, entro tre (3) mesi dalla restituzione, il Fornitore provvederà alla cancellazione sicura e distruzione dei dati da ogni dispositivo, rilasciando apposita dichiarazione scritta a TAS. Tutti i costi relativi all'assistenza, alla cooperazione, alla portabilità e al trasferimento dei dati come descritti nel presente articolo, incluse eventuali tariffe di passaggio ("switching fees"), sono da intendersi interamente a carico del Fornitore.

g) Localizzazione dei Dati e dei Servizi: Il Contratto dovrà specificare in modo esplicito le località (regioni o paesi) in cui i servizi TIC appaltati saranno prestati e dove i dati di TAS (siano essi personali o non personali) saranno trattati e conservati. Il Fornitore non potrà modificare tali località né trasferire i dati in altre giurisdizioni senza il preventivo consenso scritto di TAS. Qualsiasi richiesta di modifica dovrà essere presentata a TAS con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni per consentire una completa valutazione dei rischi. La modifica non dovrà comportare costi aggiuntivi o riduzione dei livelli di sicurezza per TAS.

h) Subappalto: Il Fornitore non potrà subappaltare, in tutto o in parte, servizi TIC che supportano una funzione essenziale o importante senza il previo consenso scritto, espresso e specifico, di TAS. In caso di autorizzazione, il Fornitore rimarrà pienamente responsabile per l'esecuzione dei servizi e per gli atti e le omissioni dei subfornitori, nei confronti di TAS. Il Fornitore dovrà garantire che i contratti con i subfornitori includano obblighi almeno equivalenti a quelli previsti dal presente Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo, quelli relativi a sicurezza ICT, resilienza operativa digitale, protezione dei dati, diritti di audit, cooperazione con le autorità competenti ed exit strategy. E' vietato il subappalto del subappalto. Il Fornitore dovrà mantenere e mettere a disposizione di TAS un elenco aggiornato dei subfornitori rilevanti, indicando i servizi subappaltati, le località di svolgimento delle attività e di trattamento dei dati, nonché

eventuali subfornitori stabiliti in paesi terzi. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Delegato (UE) 2025/532, TAS dovrà essere informata di ogni modifica significativa nel rapporto con eventuali subfornitori con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni e avrà il diritto di opporsi a tali modifiche. Resta salvo il diritto di TAS di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 16.

j) Clausola Risolutiva Espressa: la violazione da parte del Fornitore di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente articolo costituirà inadempimento di non scarsa importanza e darà a TAS il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore con cui dichiara di volersi avvalere della presente clausola, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

## 9. TERMINE

- 9.1. Il Contratto avrà efficacia a partire dalla data indicata nell'Ordine.
- 9.2. Salvo diversa indicazione nell'Ordine, il Contratto avrà una durata di [...] mesi dalla data di efficacia. Alla scadenza, il Contratto si intenderà cessato salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Non è previsto il rinnovo automatico.
- 9.3. TAS avrà la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento fornendo un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni al Fornitore. Il Fornitore avrà diritto al pagamento dei corrispettivi relativi alla Fornitura compiutamente realizzata, e accettata da TAS, alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione di ogni ulteriore indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo.

## 10. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 10.1. Il corrispettivo per la Fornitura e le relative modalità di pagamento sono indicate nell'Ordine.
- 10.2. Tutte le fatture dovranno essere pagate entro il termine indicato nell'Ordine sul conto corrente bancario indicato in fattura. Resta inteso che il pagamento delle fatture è subordinato alla completa e corretta esecuzione della Fornitura, verificata e accettata da TAS, secondo le proprie

procedure interne. TAS avrà il diritto di sospendere il pagamento delle fatture in caso di inadempimento, anche parziale, del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, previa comunicazione scritta.

- 10.3. TAS avrà la facoltà di contestare qualsiasi fattura emessa dal Fornitore entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa. La contestazione dovrà essere comunicata per iscritto (anche tramite PEC) e dovrà indicare in modo specifico e motivato le ragioni della contestazione. In caso di contestazione, TAS avrà il diritto di sospendere il pagamento della parte della fattura oggetto di contestazione fino alla risoluzione della controversia.
- 10.4. TAS avrà diritto di compensare qualsiasi proprio credito, certo, ed esigibile, di facile e pronta liquidazione, vantato nei confronti del Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, crediti derivanti da penali, risarcimento danni, rimborsi o qualsiasi altra pretesa economica collegata al Contratto), con i corrispettivi dovuti al Fornitore in base al presente Contratto o a qualsiasi altro rapporto in essere tra le Parti. La compensazione opererà mediante semplice comunicazione scritta di TAS al Fornitore, con indicazione dei crediti e debiti oggetto di compensazione.

#### **11. RESPONSABILITÀ E MANLEVA.**

- 11.1. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne TAS da qualsiasi costo, onere, spesa (incluse le spese legali), pretesa, azione, sanzione e/o eventuale danno a persone o cose di TAS e/o di terzi, derivanti da violazioni delle proprie obbligazioni, assunte ai sensi del Contratto.
- 11.2. Il Fornitore garantisce che nessun diritto di terzi verrà violato o pregiudicato dalla esecuzione della Fornitura da parte del Fornitore o dalla fruizione della medesima da parte di TAS. Il Fornitore si impegna in ogni caso a manlevare tenere indenne TAS da ogni responsabilità, costo, onere, spesa (incluse le spese legali) e danno derivante dalla violazione di diritti di titolarità di terzi, compresi i diritti di proprietà intellettuale.

#### **12. RISERVATEZZA**

- 12.1. Durante il periodo di validità del presente Contratto e per i 3 (tre) anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa, le Parti non possono divulgare a terzi (diversi dalle società all'interno dei rispettivi gruppi aziendali) elementi o informazioni ricevuti dall'altra Parte qualificati come riservati o che dovrebbero essere considerati riservati e utilizzare tali elementi o informazioni per scopi diversi da quelli stabiliti nelle presenti Condizioni Generali.
- 12.2. L'obbligo di riservatezza non si applica, tuttavia, alle informazioni (a) che sono generalmente disponibili o pubbliche; o (b) che la Parte ha ricevuto da terzi senza alcun obbligo di riservatezza; o (c) che erano già noti alla Parte senza alcun obbligo di riservatezza prima della data in cui sono stati condivisi dall'altra Parte; o (d) che una Parte ha appreso in modo indipendente senza utilizzare elementi o informazioni ricevute dall'altra Parte.

#### **13. PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

- 13.1. I diritti di proprietà intellettuale di titolarità di ciascuna Parte, alla data di sottoscrizione dell'Ordine, rimarranno di esclusiva titolarità di tale Parte.
- 13.2. Per diritti di proprietà intellettuale si intendono (i) tutti i diritti di utilizzazione economica, quali, ad esempio, il diritto di pubblicare, riprodurre, distribuire, diffondere e comunicare con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, (ii) il diritto di modificare, elaborare, trasformare, prestare e noleggiare, (iii) il diritto alla presentazione pubblica, (iv) eventuali disegni, schemi, specifiche, distinte tecniche e commerciali, documenti di raccomandazione, risultati di prove, cataloghi, opuscoli, manuali, brevetti, modelli e disegni. Fatta salva la titolarità della proprietà intellettuale preesistente di ciascuna Parte, tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a qualsiasi elaborato, documento, software, analisi, studio o altro materiale (di seguito, "**Elaborati**") sviluppato dal Fornitore in esecuzione del Contratto saranno di esclusiva proprietà di TAS, che potrà disporne liberamente. Il corrispettivo per la cessione di tali

diritti si intende interamente compreso nel corrispettivo della Fornitura.

- 13.3. A ciascuna Parte è fatto divieto di comunicare e/o duplicare qualsiasi diritto di proprietà intellettuale senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
- 13.4. Il Cliente non dovrà agire in modo incompatibile con i diritti di privativa di TAS e del Gruppo TAS, inclusi i diritti di proprietà intellettuale e ogni altro diritto di proprietà, relativi al Software e alla Documentazione nonché a qualsiasi brevetto, marchio e/o diritto d'autore ad essi correlati.

#### 14. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

- 14.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1406 del Codice Civile, è fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto o i diritti e gli obblighi da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto di TAS. Qualsiasi cessione posta in essere in violazione del presente divieto sarà considerata nulla e inefficace nei confronti di TAS.
- 14.2. Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile, le Parti convengono espressamente il divieto assoluto per il Fornitore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a scopo di garanzia o tramite operazioni di factoring), i crediti presenti e futuri derivanti dal presente Contratto, senza il preventivo ed esplicito consenso scritto di TAS.
- 14.3. In virtù di tale divieto pattizio, qualsiasi atto di cessione dei crediti posto in essere in violazione del presente articolo sarà nullo e inopponibile a TAS, la quale non riconoscerà alcun terzo quale proprio creditore. Di conseguenza, TAS si riterrà validamente liberata dalla propria obbligazione di pagamento esclusivamente adempiendo nei confronti del Fornitore e potrà legittimamente rifiutare qualsiasi pagamento richiesto da presunti cessionari, senza che ciò possa costituire mora o inadempimento.
- 14.4. La violazione di uno qualsiasi dei divieti contenuti nel presente articolo costituirà grave inadempimento contrattuale e darà a TAS il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456

del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

#### 15. ASSICURAZIONE

- 15.1. Il Fornitore stipulerà e manterrà operanti a sua cura e spese una polizza assicurativa, con primaria compagnia di assicurazione, a copertura di tutti i rischi ed i danni che possano prodursi in relazione all'esecuzione della Fornitura. Tale polizza dovrà avere massimale adeguato alla tipologia di rischi/danni e durata non inferiore al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di durata del rapporto instauratosi con l'Ordine. TAS potrà ottenere, in qualsiasi momento, dal Fornitore copia delle polizze e della quietanza di pagamento del relativo premio, e richiedere l'adeguamento delle stesse, qualora risultino inadeguate.

#### 16. CODICE ETICO E MODELLO 231

- 16.1. Il Fornitore dichiara di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (il "**Modello 231**") e del codice etico (il "**Codice Etico**") adottati dalla Società e disponibili sul sito [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it), e di improntare la propria attività secondo principi di onestà e trasparenza, impegnandosi nell'esecuzione del Contratto ad evitare situazioni tali da esporre TAS al rischio di applicazione di una delle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/01. Il Fornitore dichiara, inoltre, di non essere stato condannato, né di avere procedimenti penali in corso, per uno dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 e si impegna a comunicare tempestivamente a TAS qualsiasi eventuale indagine o procedimento avviato nei suoi confronti in relazione a tali reati.
- 16.2. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne TAS da ogni sanzione, costo danno o pretesa risarcitoria derivante dalla mancata osservanza del Modello 231, del Codice Etico e di qualsiasi altra norma la cui violazione possa compromettere l'attività e l'onorabilità di TAS stessa. La violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo costituirà un inadempimento grave e darà a TAS il diritto di

risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

16.3. TAS richiede ai propri fornitori, nell'ambito delle proprie politiche ambientali, come requisito minimo, i seguenti impegni:

- (i) rispetto della legislazione cogente in materia ambientale;
- (ii) monitoraggio, controllo e minimizzazione dell'impatto delle attività svolte sull'ambiente, in particolare in termini di consumo (acqua, energia e materie prime), emissioni di gas serra, inquinamento (acqua, suolo, aria) e produzione di rifiuti (selezione selettiva, riciclaggio).

16.4. In linea con quanto definito dal proprio Codice Etico, TAS richiede che il Fornitore si impegni a garantire il rispetto dei diritti umani e del diritto del lavoro, e in particolare:

- (i) il divieto di lavoro forzato o obbligatorio e maltrattamento dei propri dipendenti, compreso il divieto di tutte le pratiche della schiavitù moderna e della tratta di esseri umani;
- (ii) l'eliminazione del lavoro minorile;
- (iii) l'assenza di discriminazione: nessuna distinzione, esclusione o preferenza dovrebbe essere basata sul colore, sesso, età, lingua, religione, orientamento sessuale o identità di genere, origine nazionale o sociale, opinione, o disabilità;
- (iv) il rispetto per la salute e la sicurezza garantendo condizioni di lavoro e ambiente salubri, sicuri e dignitosi per il proprio personale;
- (v) l'assegnazione di un salario e di un tempo di lavoro decenti pagando un salario minimo che soddisfi i bisogni di base e nel rispetto delle normative dei paesi in cui i dipendenti lavorano, in termini di orario di lavoro e di riposo;

- (vi) il rispetto per la libertà di espressione, la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva.

## 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

17.1. Oltre alle altre ipotesi specificamente previste dal Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato qualora TAS dichiarerà per iscritto, a mezzo PEC o raccomandata A/R, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti da parte del Fornitore:

- (a) violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'articolo 8 ("GESTIONE DEI RISCHI E RESILIENZA OPERATIVA DIGITALE");
- (b) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 ("RISERVATEZZA");
- (c) violazione degli obblighi e delle garanzie in materia di proprietà intellettuale di cui all'articolo 13 ("PROPRIETÀ INTELLETTUALE");
- (d) mancata stipula o mantenimento in vigore della polizza assicurativa di cui all'articolo 15 ("ASSICURAZIONE");
- (e) violazione degli obblighi di cui all'articolo 16 ("CODICE ETICO E MODELLO 231").

La risoluzione del Contratto opererà dal momento del ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di TAS. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di TAS al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e diverso, che dovesse derivare da tali inadempimenti.

## 18. FORZA MAGGIORE

18.1. Ciascuna delle Parti non sarà considerata inadempiente al presente Contratto o responsabile per eventuali ritardi o inadempienze in relazione al corretto adempimento dei propri obblighi causati da incendi, controversie di lavoro o scioperi di terzi, embarghi, guerre, atti di terrorismo o sabotaggio, epidemie, pandemie, restrizioni di quarantena, insurrezioni, sommosse, terremoti, tempeste di neve, incendi, inondazioni, tsunami, furti o atti, omissioni o altre cause al di fuori del ragionevole

controllo della Parte, o senza colpa o negligenza della Parte (ciascuno un "**Evento di Forza Maggiore**").

18.2. La Parte che sostiene di essere interessata da un Evento di Forza Maggiore informerà l'altra Parte per iscritto il prima possibile dell'insorgenza di tale circostanza e della sua durata prevedibile. La Parte dovrà successivamente comunicare la cessazione della causa, specificando il tempo in cui adempirà agli obblighi sospesi a causa della stessa.

18.3. Nel caso in cui l'Evento di Forza Maggiore perduri per più di trenta (30) giorni, le Parti cercheranno di trovare in buona fede una soluzione equa e adeguata alle circostanze. Qualora non sia possibile trovare tale soluzione, TAS può risolvere l'accordo mediante notifica scritta all'altra Parte.

## 19. DISPOSIZIONI GENERALI

19.1. Le presenti Condizioni Generali, unitamente all'Ordine, costituiscono l'intero Contratto stipulato tra il Fornitore e il TAS.

19.2. Nel caso in cui singole parti o articoli del Contratto siano dichiarati nulli e/o privi di effetto, il Contratto non sarà di per sé dichiarato nullo e/o privo di effetto e le Parti concordano che tali parti o articoli saranno sostituiti con corrispondenti disposizioni di legge.

19.3. Qualsiasi comunicazione data a una Parte ai sensi o in connessione il Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o posta elettronica e inviata all'altra Parte agli indirizzi indicati dalle Parti.

## 20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

20.1. Qualsiasi controversia, reclamo o pretesa derivante da o connessa/relativa al presente Contratto, o alla sua violazione, risoluzione o validità, sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano, Italia.

**Per accettazione:**

## Approvazione specifica di clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente le seguenti clausole: 1. OGGETTO (prevalenza delle presenti Condizioni Generali; estensione della Fornitura alle Società del Gruppo e stipulazione a favore di terzo); Art. 2 (OBBLIGHI DEL FORNITORE - Garanzia di Adeguamento Normativo Continuo e facoltà di risoluzione per TAS; Garanzia di conformità a Normative Sanzionatorie); Art. 3 (GARANZIE SPECIFICHE SULLA FORNITURA – termini di decadenza per la denuncia dei vizi, limitazione dei rimedi a scelta di TAS, facoltà di risoluzione); Art. 4. PENALI (Compensazione; Risoluzione); 5. CONSEGNA, TRASPORTO E ACCETTAZIONE (deroga al regime del rischio ex art. 1510 c.c., termine essenziale e facoltà di risoluzione; Art. 6 (PERSONALE – obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, manleva e base per la risoluzione del Contratto); Art. 8. GESTIONE DEI RISCHI E RESILIENZA OPERATIVA DIGITALE (DORA) (obblighi specifici per fornitori ICT, diritti di audit, limitazioni al subappalto; clausola risolutiva espressa); 9. TERMINE (facoltà di recesso per TAS); 10. CORRISPETTIVI (sospensione dei pagamenti; contestazione delle fatture; diritto di compensazione) 11. RESPONSABILITÀ E MANLEVA (limitazioni di responsabilità e obblighi di manleva a carico del Fornitore); 13. PROPRIETÀ INTELLETTUALE (cessione a TAS dei diritti di proprietà intellettuale sugli Elaborati); Art. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI (Divieto di cessione del contratto e dei crediti); 16. CODICE ETICO E MODELLO 231 (clausola risolutiva espressa); 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; 18. FORZA MAGGIORE (sospensione dell'esecuzione e risoluzione del contratto); 20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE (Foro di Milano ed eventuale deroga alla competenza territoriale).

**Per accettazione:**